

COMITATO DI MONITORAGGIO FEASR DELLA REGIONE TOSCANA 2023-2027

Reg. (UE) 2021/2115, art.124, comma 5

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - Composizione

1. Il Comitato di Monitoraggio è composto secondo quanto previsto dall'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115, dagli articoli 4-10 del Reg. (UE) 240/2014 (Codice di Condotta) e secondo quanto previsto nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final del 2.12.2022 che, al capitolo "Governance", prevede l'istituzione di Comitati di Monitoraggio regionali per ciascuna delle Regioni e Province autonome italiane sulla base dei principi previsti per il Comitato nazionale, adattati a carattere regionale.

Il Comitato di Monitoraggio è istituito ai sensi dell'art. 14 "Governance regionale" dell'Allegato A alla Delibera di Giunta n. 1534 del 27 dicembre 2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027".

2. Il Comitato di monitoraggio (d'ora in avanti *Comitato*) è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale (d'ora in avanti *Presidente*) o suo delegato.

3. Sono componenti del Comitato (n. 1 rappresentante per ciascun ente/soggetto), oltre il Presidente:

- Direttore Generale o suo delegato
- Direzione Programmazione e Bilancio
- Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
- Autorità di Gestione FEASR o suo delegato
- Rappresentante dell'Autorità di Gestione Nazionale del PSP Italia 2023-2027, istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità Alimentare e delle foreste (Masaf)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
- Altre Direzioni regionali coinvolte nel programma
- Settori responsabili per l'attuazione delle misure del PSR
- Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027
- Autorità di gestione del PR FSE 2021-2027
- Autorità di gestione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027
- Autorità di gestione del Piano di sviluppo e coesione del FSC
- Autorità di gestione del FEAMPA 2021-2027

- Responsabile del progetto Giovanisì
- Federparchi
- Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
- Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
- Agenzia per la coesione territoriale - DPS, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
- Unioncamere toscana
- ARTEA
- Autorità di certificazione (qualora nominato a livello regionale)
- Valutatore indipendente (qualora nominato a livello regionale)
- UNCEM Toscana – Unione Nazionale Comuni comunità Enti Montani della Toscana
- UPI Toscana – Unione delle Province Toscane
- ANCI Toscana – Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana
- Città metropolitana di Firenze
- Un rappresentante dei Gal regionali
- Commissione regionale pari opportunità donna-uomo della Toscana
- Consigliera di parità
- Coldiretti toscana
- CIA – Confederazione Italiana Agricoltori toscana
- Confagricoltura toscana
- Federforeste – Federazione italiana comunità forestali
- Un rappresentante delle Associazioni dei produttori biologici
- Legacoop Toscana
- Ue coop
- Confcooperative (Unione regionale toscana)
- Un rappresentante unico degli ordini e collegi professionali in materia agro-forestale
- Commissione regionale ABI Toscana
- CNA Toscana
- Confartigianato toscana
- Confcommercio toscana
- Confesercenti
- Confindustria

- Un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore caccia
- CGIL regionale
- CISL regionale
- UIL regionale
- CRCU – Comitato Regionale Consumatori Utenti (LR 9/2008)
- Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione (LR 20/2009)
- Un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative
- COPAS – Conferenza permanente delle autonomie sociali della Regione Toscana (art. 61 Statuto RT e LR 21/2014)
- Consulta regionale delle Organizzazioni di volontariato (LR 28/93)
- Consulta regionale sulla cooperazione sociale (LR 58/18)

4. Ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito, in caso di impedimento, dal membro supplente designato.

5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche su proposta dei componenti del Comitato, esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. Tale partecipazione sarà preventivamente comunicata agli altri membri del Comitato. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti della Commissione europea; possono anche partecipare i funzionari referenti per ciascuno degli interventi previsti nel CSR ed i funzionari degli altri uffici regionali coinvolti nella gestione del CSR.

6. Le proposte di nominativi da invitare devono pervenire da parte dei componenti del Comitato alla Segreteria prima della convocazione della seduta interessata.

7. La composizione del Comitato può essere modificata dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Comitato stesso.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito. Non è riconosciuto alcun rimborso ai componenti del Comitato.

Art. 2 - Protezione dei dati, riservatezza

I membri del Comitato, diversi dall'Autorità responsabile dell'attuazione del Programma, coinvolti nella preparazione degli inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione del Programma, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014, devono essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.

I membri del Comitato sono tenuti a:

- osservare quanto previsto dal Reg. (Ue) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- rispettare, in particolare, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui

si venga a conoscenza od in possesso, a non divulgarli in alcun modo, né a farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, fatto salvo all'interno dell'ente/organizzazione che il membro del Comitato rappresenta.

Art. 3 - Conflitto di interessi

Si definisce "conflitto d'interessi" quella situazione di contrasto, reale o potenziale, che può verificarsi allorché al medesimo soggetto è riconosciuto il potere di agire nell'interesse di altri (persone fisiche, giuridiche), non limitando la capacità di agire anche nell'interesse proprio; è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti, con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Per rientrare nel conflitto di interessi non è necessaria solo l'effettiva interferenza, essendo sufficiente anche solamente un conflitto potenziale.

In senso operativo riguardo alle attività del Comitato, per conflitto d'interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un soggetto (componente il Comitato) ed altri soggetti, relazione attraverso cui si persegue un interesse secondario o privato, condizionante gli atti riguardanti il primario interesse proprio del Comitato. Situazioni di conflitto di interessi, si presentano:

- in tutti i casi in cui sussiste il rischio che il soggetto si avvalga della propria posizione all'interno del Comitato per favorire, a pregiudizio dello stesso o di altri, un soggetto esterno verso il quale è in qualche modo interessato;
- in tutti i casi in cui può essere messa in dubbio l'imparzialità del soggetto nell'assumere decisioni o nell'esprimere voti.

In caso di conflitto di interessi il Comitato deve attenersi alle seguenti regole:

- a) i componenti del comitato devono segnalare con tempestività ogni situazione di conflitto d'interessi, anche se potenziale, dichiarando i temi oggetto del conflitto, astenendosi dal formulare pareri e valutazioni in merito;
- b) i componenti del comitato devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri o di soggetti, organizzazioni, enti, associazioni, comitati, società con i quali abbia rapporti. Il soggetto dovrà comunque astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; il Comitato è chiamato a decidere/prendere atto sul reale o potenziale conflitto d'interessi. La decisione/presa d'atto è verbalizzata;
- c) dichiarato e verbalizzato agli atti il conflitto d'interesse, il componente si astiene dal partecipare all'adozione dell'atto che lo vede coinvolto;
- d) qualora, successivamente all'adozione degli atti del Comitato, emerga un conflitto d'interessi significativamente rilevante riguardo agli atti adottati, ma non dichiarato, il Comitato chiede la sostituzione del componente in conflitto d'interesse e ne chiede la sostituzione al soggetto designante;
- e) per i componenti il Comitato dipendenti regionali, è richiamato il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana" (approvato delibera Giunta Regionale n. 978/2019) cui è fatto rinvio;
- f) per ogni altro componente si richiama il Codice di comportamento approvato dall'ente o struttura di appartenenza, ove esistente e attinente, da depositare agli atti del Comitato, cui è fatto rinvio.

Art. 4 - Funzioni

Il Comitato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario della Regione Toscana, svolge le funzioni di cui all'art. 124, commi 3 e 4 del Reg. (UE) 2021/2115 di seguito riportate, oltre a quelle previste dal presente regolamento, per monitorare l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo:

3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;*
- b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;*
- c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;*
- d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;*
- e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;*
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;*
- g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.*

4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;*
- b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;*
- c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;*
- d) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC*

Art. 5 – Riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente (o suo delegato) almeno una volta l'anno, e su sua iniziativa - o sulla base di una richiesta della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto - in casi di necessità debitamente motivata.
2. Le sedute del Comitato si tengono presso le sedi della Regione Toscana, o in altra sede ubicata sul territorio regionale, indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se è presente almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto.
4. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione europea.
5. Laddove ne ricorrano i presupposti, su decisione dei rispettivi Presidenti, possono essere svolte riunioni congiunte con i Comitati di sorveglianza di altri Programmi regionali dei fondi SIE.

Art. 6 - Ordine del Giorno e trasmissione documentazione

1. Il Presidente formula l'Ordine del Giorno delle riunioni su proposta dell'Autorità di gestione.
2. La Segreteria tecnica (di cui al successivo art. 11) riceve eventuali proposte di argomenti

da inserire all'ordine del Giorno provenienti in forma scritta da uno o più componenti del Comitato a condizione che siano anticipate a mezzo di posta elettronica alla casella e-mail di cui al successivo art. 10.

3. La Segreteria dà riscontro al proponente dell'avvenuto ricevimento prima della formulazione di un nuovo Ordine del Giorno.

4. La Segreteria esamina le proposte dei Componenti il Comitato sotto il profilo della loro pertinenza rispetto alle funzioni del Comitato.

5. Le convocazioni e l'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, vengono inviati ai componenti del Comitato almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.

6. L'ordine del giorno definitivo e la documentazione completa vengono trasmessi almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

7. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché la comunicazione venga fatta almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

8. In casi di urgenza motivata, il Presidente sottopone nel corso della seduta all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 7 – Deliberazioni

Per l'approvazione del presente regolamento interno da parte del Comitato, si assume la prassi del consenso unanime o, in caso di disaccordo, con voto di maggioranza semplice dei deliberanti.

Art. 8 – Verbali

1. La segreteria provvede alla stesura del verbale delle sedute del Comitato in forma di resoconto sommario. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori; riporta oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

2. La Segreteria provvede all'invio della proposta di verbale ai Componenti del Comitato, presenti alla riunione cui il verbale si riferisce, entro i successivi 30 giorni. La Segreteria raccoglie le eventuali osservazioni dei Componenti presenti alla seduta cui il verbale si riferisce entro i successivi 15 giorni. Il verbale si intende approvato decorso tale termine.

3. Il verbale finale è trasmesso dal Presidente, per il tramite della segreteria tecnica del Comitato, a ciascuno dei Componenti effettivi e consultivi.

Art. 9 - Consultazioni per iscritto

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati ai componenti del Comitato almeno 10 giorni lavorativi prima del termine fissato per la chiusura del procedimento di consultazione.

3. I componenti del Comitato esprimono per iscritto, a mezzo di posta elettronica, il loro parere entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di trasmissione dei documenti.

4. In particolari motivate circostanze può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza nella quale i componenti del Comitato possono esprimere per iscritto il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

5. La mancata espressione per iscritto da parte di un Componente del Comitato del proprio parere costituisce assenso.

6. Le osservazioni dei membri del Comitato e le conclusioni della procedura scritta saranno rese disponibili sul sito <http://www.regione.toscana.it>, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Monitoraggio, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura stessa.

Art. 10 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di atti, documenti e qualsiasi altro atto inerente il funzionamento del Comitato tra i componenti è effettuata a mezzo posta elettronica. Gli stessi documenti saranno resi disponibili anche sul sito <http://www.regione.toscana.it>, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Monitoraggio e se ne darà relativa comunicazione via e mail a tutti i componenti del comitato.

2. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di indicare al momento della designazione l'indirizzo di posta elettronica nonché ogni sua eventuale variazione.

3. La Segreteria del Comitato dispone di un indirizzo di posta elettronica: cdmfeasr@regione.toscana.it. Tutte le comunicazioni in partenza ed in arrivo dovranno essere effettuate tramite tale indirizzo.

Art. 11 - Segreteria Tecnica del Comitato

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di elaborazione e predisposizione della documentazione da sottoporre all'esame del Comitato nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato presso gli Uffici dell'Autorità di gestione Feasr.

2. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse destinate all'Assistenza Tecnica del CSR.

Art. 12 - Invio documentazione alla Segreteria Tecnica del Comitato

1. Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile della documentazione per le riunioni del Comitato, i suoi componenti provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica di eventuali documenti da sottoporre all'esame del Comitato entro 10 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso.

Art. 13 - Gruppi di lavoro

1. Il Comitato di Monitoraggio può istituire gruppi di lavoro come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

Art. 14 - Trasparenza e comunicazione

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, l'ordine del giorno, i documenti preparatori e i verbali delle riunioni (una volta approvati) sono resi disponibili sul sito <http://www.regione.toscana.it>, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Monitoraggio.

Art. 15 - Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni e i contenuti del Reg. (UE) 2021/2115, degli articoli 4-10 del Reg. (UE) 240/2014 (Codice di Condotta) e secondo quanto previsto nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final del 2.12.2022, dell'Allegato A alla Delibera di Giunta n. 1534 del 27 dicembre 2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" e ss.mm.ii, e relativi atti di esecuzione e attuazione.